

## NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

**AVVISO RELATIVO ALL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI DEL RICORSO PROPOSTO DINANZI AL TAR LAZIO – ROMA, SEZIONE SECONDA TER ED ISCRITTO AL N. 15974/2023 REGISTRO RICORSI, DISPOSTA CON ORDINANZA N. 8208/2023 DEL 19.12.2023**

Si rende noto che con ordinanza n. 8208/2023 pubblicata il 19.12.2023 e comunicata il 20.12.2023, il TAR Lazio-Roma, Sezione IIter quater ha disposto la notifica per pubblici proclami del ricorso iscritto al numero di RG 15974/2023, mediante la pubblicazione sul sito web dell'Agenzia delle Entrate di un sunto del ricorso introduttivo, nonché degli estremi della citata ordinanza con l'indicazione nominativa dei controinteressati da individuarsi nei candidati collocati nella graduatoria finale di merito e dell'elenco finale dei vincitori approvati con atto della Direttrice centrale Risorse Umane dell'Agenzia delle Entrate prot. 325341/2023, pubblicata il 31 ottobre 2023, in relazione alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 900 unità per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3, profilo professionale assistente tecnico di cui al bando di concorso n. 332990 del 25 agosto 2022, pubblicato in data 26 agosto 2022 nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

In esecuzione del citato provvedimento, si indicano di seguito:

- a) **AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE, NUMERO DI RG E DATA DELL'UDIENZA GIÀ FISSATA CON LA PREDETTA ORDINANZA:** TAR Lazio-Roma, Sezione IIter; giudizio n. RG 15974/2023; udienza pubblica del 18 giugno 2024
- b) **NOMINATIVO DEL RICORRENTE:** **Piero Miccolis** (C.F. MCCPRI87D30H096V), nato a Putignano il 30 aprile 1987 e ivi residente alla S.P. Alberobello n. 40, rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto dagli avv.ti Marta Lorusso (LRSMRT86M56A662F) e Felice Eugenio Lorusso (C.F. LRSFCG52P08A220B), anche in via disgiuntiva fra loro, e con questi elettivamente domiciliato come da pec da Registri di Giustizia presso gli indirizzi marta.lorusso@pec.it e segreteria@pec.studiolegalelorusso.it (i nominati difensori, ai fini delle

comunicazioni di segreteria, indicano i predetti indirizzi pec nonché il numero di fax 0805481332)

**c) AMMINISTRAZIONE INTIMATA:** Agenzia delle Entrate;

**d) SUNTO DEL RICORSO:**

Con ricorso n. RG 15974/2023 il sig. Miccolis ha adito il TAR Lazio-Roma “per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari

- del provvedimento di cui alla nota comunicata a mezzo pec in data 19 settembre 2023 a firma della Direttrice centrale Risorse Umane avente ad oggetto “Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 900 unità per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3, profilo professionale assistente tecnico (bando di concorso n. 332990 del 25 agosto 2022, pubblicato in data 26 agosto 2022 nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate) – ESCLUSIONE”;

- di tutti gli atti al predetto connessi, presupposti ovvero consequenziali, ancorché non conosciuti, comunque lesivi, e tra questi:

- della graduatoria finale di merito e dell’elenco finale dei vincitori approvati con atto della Direttrice centrale Risorse Umane prot. 325341/2023, pubblicata il 31 ottobre 2023 nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella parte in cui il ricorrente risulta escluso;

nonché

per la condanna

dell’Amministrazione resistente a rettificare la graduatoria finale e l’elenco finale dei vincitori con inclusione del ricorrente ed attribuzione del punteggio totale di 49,475 punti.

Il ricorrente ha dedotto, in particolare, che:

- ha partecipato al concorso pubblico, per esami e titoli, alla selezione pubblica, indetta dall’Agenzia delle Entrate con bando di concorso n. 332990 del 25 agosto 2022, per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 900 unità per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3, profilo professionale assistente tecnico.
- All’esito delle prove concorsuali ha conseguito un punteggio di 23,475 per la prova scritta e di 26 per la prova orale, per un totale di 49,475 punti. Si attendeva, pertanto, di essere collocato nella graduatoria finale di merito.

- Purtuttavia, con nota a mezzo pec del 19 settembre 2023 l'Amministrazione gli ha comunicato la decisione di esclusione dal concorso, in ragione di una sentenza penale del Tribunale di Bari, riscontrata in sede di controllo del casellario giudiziale e divenuta irrevocabile in data 11 luglio 2009, che lo condannava alla pena sospesa di 8 mesi di reclusione e 200 euro di multa per il reato di furto in concorso, commesso in Bari il 14 giugno 2009.
- Successivamente, in data 31 ottobre 2023 sono stati pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate la graduatoria finale di merito e l'elenco finale dei vincitori, dai quali il ricorrente risulta ingiustamente pretermesso.

Il ricorrente ha quindi impugnato i provvedimenti sopra meglio dettagliati con ricorso notificato all'Amministrazione resistente e al sig. Marcello Patanè, chiedendone l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, sulla base del seguente motivo in diritto:

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. N. 241/1990 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2.3 DEL BANDO DI CONCORSO - CARENZA DI ISTRUTTORIA – ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO E IN DIRITTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E DI RAGIONEVOLEZZA – ECCESSO DI POTERE – ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA**

In particolare, si è dedotto che provvedimento di esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale in questione è illegittimo, in quanto fondato su una motivazione stereotipata e meramente apparente, nonché su un'istruttoria evidentemente lacunosa e superficiale. Il sig. Miccolis, infatti, è stato destinatario di una sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Bari per un fatto che, a differenza di quel che si afferma nel provvedimento impugnato, è stato commesso in età giovanile (commesso nel 2009, all'età di 22 anni) e, comunque, risulta di particolare tenuità (furto di due pneumatici); tant'è che gli è stata comminata la pena patteggiata (e sospesa) di -appena- otto mesi di reclusione e di 200 euro di multa.

Il descritto comportamento certamente non denota di per sé la mancanza di quei requisiti di condotta e di moralità necessari per lo svolgimento delle mansioni di

assistente tecnico. Tanto più che, come già evidenziato, l'episodio appena descritto risale a oltre quattordici anni fa e, come tale, non può assurgere a prova della attuale inaffidabilità o inidoneità del ricorrente, sul piano della condotta e della morale, a ricoprire la funzione per cui ha concorso.

La lettura del provvedimento di esclusione rende palese che, nel caso di specie, l'Amministrazione, contravvenendo ai principi della consolidata giurisprudenza amministrativa in tema di esclusione dai pubblici concorsi e alla *lex specialis*, non ha compiuto alcuna valutazione autonoma e specifica del "tipo" e della "gravità" del reato commesso dal sig. Miccolis. L'Agenzia delle Entrate si è limitata alla constatazione della sussistenza della sentenza di patteggiamento e ne ha tratto il pretesto per l'esclusione automatica del ricorrente, mal celando tale – illegittimo- automatismo dietro una motivazione apparente, formulata con frasi stereotipate e -probabilmente- ricalcate in modo pedissequo da altri provvedimenti di esclusione pronunciati nei confronti di altri candidati.

Nell'ambito di tale operazione, l'Amministrazione non ha espresso alcuna valutazione con specifico riferimento agli elementi che contraddistinguono la sentenza di condanna nel caso di specie: giovane età dell'autore al momento del fatto, scarso valore dell'oggetto del furto, lieve entità della pena irrogata. A ciò si aggiunga che l'Agenzia delle Entrate ha ommesso del tutto di motivare in che modo la vetusta condanna del ricorrente possa incidere oggi, a distanza di oltre quattordici anni, sulla sua integrità personale e professionale e, dunque, sulla sua affidabilità all'impiego, in rapporto al profilo per cui ha concorso.

Si è altresì rappresentato che, in relazione al reato per cui il ricorrente risulta condannato, sussistono da tempo i requisiti per l'estinzione ai sensi dell'art. 445, co. 2 c.p.p. e che il ricorrente ha recentemente proposto al Tribunale di Bari – Ufficio Esecuzione penale l'istanza ex art. 445, co. 2 c.p.p. finalizzata ad ottenere l'estinzione del reato, sussistendone tutti i presupposti di legge. Al momento in cui si scrive è in attesa della relativa pronuncia. Al riguardo, si consideri che, pur competendo in via esclusiva al giudice penale l'accertamento e la declaratoria di estinzione del reato ex art. 445, co. 2 c.p.p., l'effetto estintivo si produce *ope legis* e, pertanto, il provvedimento

del giudice penale che contenga tale accertamento, avendo un contenuto sostanzialmente ricognitivo, non potrà che produrre effetti *ex tunc*. Sarebbe dunque irragionevole e contraddittorio, oltre che ingiusto, “punire” il ricorrente con l’esclusione dal concorso per un fatto che di reato che, secondo l’ordinamento giuridico, dovrebbe comunque considerarsi estinto a far data dal 2014.

Tanto ha indotto il ricorrente rivolgersi al TAR Lazio, sede di Roma per chiedere l’annullamento del provvedimento di esclusione, nonché della graduatoria finale di merito del citato concorso pubblico, nei limiti del proprio interesse, nella parte in cui egli risulta ingiustamente ed illegittimamente pretermesso, nonché per chiedere la condanna dell’Amministrazione resistente a rettificare la graduatoria finale e l’elenco finale dei vincitori con inclusione del Miccolis ed attribuzione del punteggio totale di 49,475 punti.

- e) **INDICAZIONE NOMINATIVA DEI CANDIDATI COLLOCATI NELLA FINALE GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO IN OGGETTO:** coloro che risultano collocati nella graduatoria finale di merito approvata con atto della Direttrice centrale Risorse Umane dell’Agenzia delle Entrate prot. 325341/2023, pubblicata il 31 ottobre 2023, in relazione alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 900 unità per la seconda area funzionale, fascia retributiva F3, profilo professionale assistente tecnico, che si allega al presente avviso;
- f) **INDICAZIONE CIRCA LA CONSULTAZIONE DELLO STATO DEL GIUDIZIO:** lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il portale istituzionale [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note dal portale medesimo;
- g) **INDICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO:** la presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata ai sensi dell’art. 49 c.p.a. dal TAR Lazio, Roma, Sezione IIter con ordinanza n. 8208/2023, pubblicata il 19.12.2023 e comunicata il 20.12.2023, che si allega al presente avviso.

Bari, 29 dicembre 2023

Avv. Marta Lorusso

Avv. Felice Eugenio Lorusso